


Pubblicato il 15/02/2019

N. 02079/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10994/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 10994 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giorgio Contino, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta (cod. fisc.: SCFMHL79E55A485U), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, viale Africa, n. 120;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del Comandante pro-tempore; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Verbale degli accertamenti sanitari n. 347016/2 di prot. del 2.11.2017, notificato in pari data, attestante l'esclusione dal concorso per l'arruolamento di 1598 carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] S.S. n. 25 del 31 marzo

2017;

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTINO GIORGIO il 9/2/2018 :

-del verbale degli accertamenti sanitari n. 347016/2 di prot. del 2.11.2017, notificato in pari data, attestante l'esclusione dal concorso per l'arruolamento di 1598 carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] S.S. n. 25 del 31 marzo 2017;

-della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 11 dicembre 2017 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4[^] Serie Speciale – n. 25 del 31 marzo 2017;

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza Cautelare di questa Sezione n. 6820 del 18/12/18, con cui è stato precisato: *<<Visto il Decreto Cautelare n. 6115 del 16.11.2017, con cui è stata disposta verifica, intesa ad accertare la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della patologia: "pitiriasi rosea di Gibert ", ai fini della corretta attribuzione del "coefficiente", incaricando di ciò il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità con sede in Roma;*

Ritenuto di dover confermare il suddetto Decreto Cautelare n. 6115 del 16.11.2017;

Vista la relazione, depositata in data 12.12.2017, favorevole al ricorrente, con cui l'organo verificatore ha accertato la non sussistenza della suddetta patologia ed ha ritenuto il ricorrente "idoneo";

Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso si appalesa assistito dal prescritto fumus boni juris, fermo restando che l'impugnativa della graduatoria definitiva di merito, approvata con Determinazione del Comandante Generale dei Carabinieri prot. n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017, incide sulla procedibilità del presente giudizio >>;

Considerato che, successivamente, con l'epigrafato atto per motivi aggiunti, notificato ad un solo controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2°, cpa, è stata tempestivamente impugnata la precitata graduatoria;

Ravvisata l'opportunità di disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato e non precisato di controinteressati, inseriti nella Graduatoria generale di merito, pubblicata in data 11 dicembre 2017, relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale – n. 25 del 31 marzo 2017, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Amministrazione resistente nei seguenti termini:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 25 (venticinque) dalla notifica e/o comunicazione della presente Ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di fissare per il prosieguo la pubblica udienza del 20 maggio 2019, fermo

comunque restando il potere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, nelle more;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, sospendendo nelle more l'impugnato provvedimento.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 20 maggio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.